



IL SINDACATO DEI CITTADINI  
SEGRETERIA CONFEDERALE  
SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI

## ANALISI DEI CAPITOLI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

### Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL

#### FISCO

##### Detrazioni Irpef sui redditi da lavoro dipendente

La nuova formulazione delle detrazioni conseguente al - DDL Stabilità - varato dal Consiglio dei ministri, per i dipendenti e per i collaboratori risulterebbe la seguente:


- fino a 8.000 euro di reddito complessivo: 1.840 euro di detrazione spettante (come l'attuale detrazione);
- da 8.000 a 15.000 euro la detrazione spettante è data dall'applicazione della seguente formula:  $1.520 + 320 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000$ ;
- da 15.000 e 55.000 euro la detrazione spettante è data dal seguente calcolo:  $1.520 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 40.000$ .

In termini monetari gli effetti riguarderanno quasi 16 milioni di dipendenti e di collaboratori compresi tra gli 8.000 e i 55.000 euro di reddito complessivo con la seguente distribuzione:

Reddito complessivo fino a:	Detrazioni Irpef 2013	Detrazioni Irpef 2014	Differenza
8.000	1.840	1.840	0
10.000	1.696,5714	1.748,5714	52
12.000	1.553,1428	1.657,1428	104
14.000	1.409,7142	1.565,7142	156
15.000	1.338	1.520	182
16.000	1.304,55	1.472,25	177.45
18.000	1.237,65	1.406	168.35
20.000	1.170,75	1.330	159.25
22.000	1.103,85	1.254	150.15
24.000	1.046,95	1.178	131.05
25.000	1023,5	1140	116,5
26.000	1000,05	1102	101,95

27.000	976,6	1064	87,4
28.000	928,15	1026	97,85
30.000	836,25	950	113.75
32.000	769,35	874	104.65
34.000	702,45	798	95.55
36.000	635,55	722	86.45
38.000	568,65	646	77.35
40.000	501,75	570	68.25
42.000	434,85	494	59.15
44.000	367,95	418	50.05
46.000	301,05	342	40.95
48.000	234,15	266	31.85
50.000	167,25	190	22.75
52.000	100,35	114	16.65
54.000	33,45	38	4.55
<b>Oltre i 55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Si nota subito analizzando la tabella, che l'aumento di detrazione rispetto alla situazione previgente risulterebbe pressoché irrilevante, come evidenziato dal grafico sottostante.



Classi di reddito	Numero contribuenti	Media detrazione 2013	Media detrazione 2014	Differenza
Da 0 a 7.500	3.942.147	1840 €	1840 €	0
Da 7.500 a 10.000	1.294.784	1768,286 €	1794,286 €	26 €
Da 10.000 a 12.000	1.051.902	1624,857 €	1702,857 €	78 €
Da 12.000 a 15.000	1.585.132	1409,714 €	1565,714 €	156 €
Da 15.000 a 20.000	3.645.167	1237,65 €	1406 €	168,35 €
Da 20.000 a 26.000	3.864.897	1063,75 €	1197 €	133,25 €
Da 26.000 a 29.000	1.314.202	924,81 €	1026 €	101,19 €
Da 29.000 a 35.000	1.690.691	752,625 €	855 €	102,375 €
Da 35.000 a 40.000	683.507	568,65 €	646 €	77,35 €
Da 40.000 a 50.000	704.012	317,775 €	361 €	43,225 €
Da 50.000 a 55.000	206.901	66,9 €	76 €	9,1 €
<b>Totale</b>	<b>19.983.342</b>	<i>Media totale</i> <b>970,3282 €</b>	<i>Media totale</i> <b>1062,986 €</b>	<i>Media Differenza</i> <b>92,6575 €</b>

Contestualmente ai ritocchi in questione, la legge di stabilità elimina le seguenti ulteriori detrazioni oggi vigenti:

- 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 24.000;
- 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
- 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non

- a 26.000 euro;
- 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

### **Riduzione delle agevolazioni fiscali**

Il disegno di legge prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbono essere adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'art.3 della legge 212/200 che ha istituito lo statuto dei diritti dei contribuenti,<sup>1</sup> per una "razionalizzazione delle detrazioni per oneri previste nella misura del 19% di cui all'art.15 del testo unico delle imposte dirette, al fine di assicurare le seguenti maggiori entrate:

- 2014: 488.4 milioni;
- 2015: 772.8 milioni;
- 2016: 564.7 milioni;

Fra le principali oneri detraibili in questione ricordiamo:

- Gli interessi passivi sui mutui;
- Le spese sanitarie, per la parte che eccede i 129,11 euro, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
- La spese veterinarie;
- Le spese per servizi di interpretariato,
- Le spese funebri;
- Le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria;
- Le erogazioni liberali;
- Canoni di locazione concordati;
- Ecc.

Viene; inoltre introdotta una clausola di salvaguardia in base alla quale se entro il 31 gennaio 2014 non vengono adottate i provvedimenti di riduzioni di cui sopra, si procederà in modo lineare riducendo:

- a) di un punto percentuale, cioè al 18% la percentuale di detraibilità vigente, a decorrere dal periodo *d'imposta in corso al 31 dicembre 2013*;
- b) di un ulteriore punto percentuale, cioè al 17%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

---

<sup>1</sup> Art. 3.

*(Efficacia temporale delle norme tributarie)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati

In conseguenza <sup>2</sup>, della predetta riduzione (che graverebbe per 350 milioni di euro sui redditi da lavoro dipendente) gli irrisori aumenti delle detrazioni verrebbero ridotti mediamente di 33 euro per i circa 10 milioni di lavoratori dipendenti che richiedono annualmente sostengono per tale tipologie di spese.

Mentre i 6 milioni e seicentomila pensionati che richiedono oneri detraibili del 19% vedranno ridotte le relative riduzioni di 25 euro medi.

Riduzione lineare per oneri detraibili al 19%		
Lavoratori Dipendenti		
Numero contribuenti interessati	Riduzione	Detrazione Media
Oltre 10.000.000	33 €	92 €
Pensionati		
Numero contribuenti interessati	Riduzione	Detrazione Media
6.600.000	25 €	0

Si sottolinea da ultimo che la riduzione dell'agevolazione fiscale in questione è riferita ad oneri detraibili sostenuti nel 2013 a valere sulla dichiarazione dei redditi 2013, con effetti dunque retroattivi in violazione dello Statuto del Contribuente, mentre le nuove detrazioni d'imposta decorrono dal 2014.

### Ecobonus

Con il disegno di legge in esame si prevede la modifica delle aliquote per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia.

- **Efficienza energetica**

Le aliquote fissate per le spese relative agli interventi di efficienza energetica sono le seguenti:

- a) 65% per le spese sostenute nel 2014;<sup>3</sup>
- b) 50% per le spese sostenute nel 2015.

Qualora tali spese siano state sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono le seguenti:

<sup>2</sup> Elaborazioni degli ultimi dati pubblicati dal Ministero e relativi all'anno d'imposta 2011,

<sup>3</sup> A legislazione vigente dal 1°/1/2014 prevede una detrazione d'imposta lorda del 36% delle spese per il recupero edilizio e per riqualificazione energetica fino ad un ammontare complessivo di 48.000 euro.

- a) 65% per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
- b) 50% per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

- **Ristrutturazioni edilizie**

Fino ad un ammontare massimo di 96.00 euro per unità immobiliare le aliquote sono state fissate nel:

- a) 50% per le spese sostenute nel 2014;
- b) 40% per le spese sostenute nel 2015.

Per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie e relative all'adozione di misure antisismiche (sempre fino a 96.000 euro) le aliquote sono :

- a) 65% per le spese sostenute nel 2014;
- b) 50% per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle ristrutturazioni edilizie vengono prorogate per l'anno 2014 le detrazioni del 50 % per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad uso dell'abitazione interessata dalla ristrutturazione, la soglia resta quella di 10.000 €.

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni in questione sono i seguenti:

- 2014: - 89.3 mln
- 2015: - 228.7 mln
- 2016: - 753.5 mln

## **Imposta di bollo**

L'imposta di bollo sulle comunicazioni relativi ai prodotti finanziari che dal 2014 passa dall'1.5 al 2 per mille, con un gettito previsto di 900 milioni. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Viene, inoltre, introdotta un'imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sui provvedimenti rilasciati per via telematica.

## **Istanze per via telematica**

Per le istanze trasmessa per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane delle unità sanitarie locali tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti copie e simili viene introdotta una imposta di bollo di 16 euro.

Viene altresì prevista un'imposta di bollo di 16 euro per atti e provvedimenti degli organi di cui sopra rilasciati per via telematica in estratto o in copia conforme all'originale.

## **Banche e assicurazioni: deducibilità delle perdite su crediti**

Il disegno di legge di stabilità ripristina la deducibilità in cinque anni di svalutazioni e perdite su crediti, cancellando quindi l'attuale meccanismo introdotto nel 2008 con il "Decreto sviluppo" n.112, che spalmava l'operazione in 18 anni per la parte eccedente lo 0.30%. Con le novità introdotte queste poste diventano deducibili in quote costanti nell'esercizio in corso in cui sono iscritti in bilancio e nei quattro successivi.

I nuovi criteri di contabilizzazione, che decorreranno dall'anno d'imposta 2013, determineranno

maggiori vantaggi per banche e assicurazioni che a fronte di un credito non più esigibile subiscono immediatamente la perdita in bilancio.

Gli effetti sul gettito fiscale in termini di cassa sono stati stimati nella relazione tecnica come segue:

- 2014: + 2224 mln
- 2015: - 635 mln
- 2016: - 1720 mln
- 2017: - 2803 mln
- 2018: - 3888 mln
- 2019: - 2808 mln
- 2020: - 2669 mln
- 2012: - 2531 mln
- 2022: - 2392 mln

### **ACE (Aiuto alla Crescita Economica)**

L'Ace, l'incentivo fiscale introdotto dal Governo Monti nel 2011 per favorire la capitalizzazione delle imprese che aumentano il patrimonio sia attraverso aumenti di capitale che reinvestimento degli utili in azienda, viene potenziata.

La deduzione, attualmente, pari al 3% degli aumenti di capitale formati dal 1° gennaio 2011 in poi, passa al 4% per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 4.5% per quello in corso al 31 dicembre 2015 e al 4.75% per quelli successivi.

Al riguardo si evidenzia che gli effetti sul bilancio dello Stato dell'Ace sono stati di 950.5 mln nel 2012, mentre per il 2013 sono stati di 1.5 mld circa, nel 2014 di 2.929 mln, cui vanno aggiunti quelli derivanti dall'aumento di un punto percentuale previsto dal disegno di Legge di stabilità in questione.

Gli effetti complessivi di questo potenziamento sono pari a:

- 2015: - 228.7 mln
- 2016: - 753.5 mln
- 2017: - 781.1 mln

Si ricorda che gli effetti dell'Ace sul bilancio, in conseguenza della manovra Monti del 2011, erano già quantificati in:

- 2015: - 768.5 mln
- 2016: - 716.6 mln
- 2017: - 783.3 mln

### **Iva cooperative sociali**

Viene ripristinata l'aliquota al 4% per le prestazioni socio sanitarie per le sole cooperative sociali, in luogo dell'aliquota del 10% introdotta nel 2012 dalla legge n.228.

La perdita di gettito di questa riduzione è stata stimata in 130 milioni su base annua a decorrere dal 2014.

Al riguardo si evidenzia che gli effetti sul bilancio dello Stato dell'Ace sono stati di 950.5 mln nel

2012, mentre per il 2013 sono stati di 1.5 mld circa, nel 2014 di 2.929 mln, cui vanno aggiunti quelli derivanti dall'aumento di un punto percentuale previsto dal disegno di Legge di stabilità in questione.

### **Rivalutazione beni d'impresa**

Viene reintrodotta la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività di impresa, mediante il versamento di una imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% su quelli non ammortizzabili.

Gli effetti sul gettito sono stati stimati come segue

2014, 2015, 2016 : un maggior gettito di 308 mln annui, mentre per il 2017 si prevede una perdita di gettito di 239,9 e di 139,7 dal 2018.

### **Contrasto ai rimborsi indebiti**

Al fine di contrastare il fenomeno dei rimborsi indebiti in materia di Irpef, a partire dal 2014, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi sulla spettanza dei rimborsi di importo superiore a 4.000 euro derivanti da detrazioni per carichi di famiglia e/o crediti d'imposta di anni precedenti.

Con l'attuale normativa i rimborsi vengono liquidati con procedure automatizzate per i dipendenti erogati nella busta paga del mese di luglio, mentre per i pensionati nel rateo agosto – settembre, mentre i controlli vengono effettuati a campione e successivamente all'erogazione.

Con la predetta innovazione i rimborsi in questione subiranno uno slittamento nell'erogazione di almeno sei mesi.

### **Irap - deduzioni nuovi assunti**

E' prevista, per le imprese che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, la deducibilità del costo del predetto personale nei limiti di 15.000 euro per ciascun nuovi dipendente assunto.

La disposizione decorre dal periodo d'imposta 2014 e spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due anni successivi.

Inoltre la deduzione fissa pari a 7500 euro ad ogni lavoratore per i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per l'assicurazione obbligatoria Inail, passa a 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Una ulteriore deduzione di 6000 euro è prevista nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore a 35 anni.

L'impatto sul gettito fiscale di competenza viene stimato in :

- 2014: - 42 mln
- 2015: - 127 mln
- 2016: - 212.5 mln
- 2017: - 212.5 mln.

## **Compensazioni**

Per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap di importo superiore ai 15.000 euro annui occorrerà il "visto di conformità" da parte di un professionista abilitato.

In alternativa La dichiarazione dei redditi anche dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti (art.2409 bis codice civile).

## **Contributo per la partecipazione a concorsi**

Le spese per il concorso sono state poste a carico del candidato in misura forfettaria di 50 euro, da versare al momento della presentazione della domanda.

In contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati.

## **Soppressione del Garante del contribuente**

L'Ufficio del Garante del Contribuente, istituito presso ogni Direzione Regionale delle Entrate e con il compito di accertare l'effettivo rispetto dello Statuto viene soppresso e le relative funzioni sono affidate al Presidente della Commissione Tributaria.

# **PREVIDENZA**

## **Indicizzazione delle Pensioni**

Il DDL Stabilità 2014 interviene nuovamente sul sistema di indicizzazione delle pensioni modificando, per il triennio 2014-2016 la relativa normativa. Il sistema prima degli interventi Monti – Fornero del dicembre 2011 prevedeva il seguente meccanismo:

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo.
- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo.
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo.

L'art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ha poi stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica fosse riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Ora – essendosi concluso il biennio previsto dalla legge Monti-Fornero – il DDL Stabilità non riporta però il sistema alla situazione precedente ma, pur in via provvisoria, modifica ulteriormente i criteri di indicizzazione nel modo seguente:

a) nella misura del 100 % per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il

trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: "Per le medesime finalità".

Viene quindi introdotto un nuovo "scaglione" per i trattamento oltre le 5 volte il trattamento minimo INPS e, per l'anno 2014, resta confermato il blocco per le fasce di importo superiori alle sei volte il trattamento minimo INPS. Inoltre i coefficienti di rivalutazione non vengono applicati per fasce ma con riferimento all'importo complessivo del trattamento, ad eccezione del blocco della rivalutazione che si applica invece solo sulle fasce di trattamento superiori alle sei volte il trattamento minimo.

Dal 2017 tornerebbe in vigore il sistema di indicizzazione vigente ante DL n. 201/2011.

Effetti Finanziari previsti (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017
<b>Minore Spesa pensionistica al lordo di effetti fiscali</b>	<b>580</b>	<b>1380</b>	<b>2160</b>	<b>2146</b>
<b>Minore Spesa pensionistica al netto di effetti fiscali</b>	<b>380</b>	<b>904</b>	<b>1415</b>	<b>1407</b>

### **Indennità di Fine Servizio**

Modificate anche le modalità di liquidazione del TFR o TFS dei pubblici dipendenti già previste con la Legge n. 122/2010

Le indennità di fine servizio (TFR o TFS) per chi maturerà i requisiti alla pensione dal 1° gennaio

2014 saranno così erogate:

- in un unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 (rispetto ai 90.000 originariamente previsti) euro entro 12 mesi , rispetto ai 6 mesi previsti dalla normativa previgente;
- in due importi (uno, entro 12 mesi - rispetto ai 6 mesi previsti dalla normativa previgente - pari a 50.000 euro e l'altro dopo 12 mesi dal primo versamento per il residuo) se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 (rispetto ai 90.000 originariamente previsti) euro ma inferiore 100.000 euro (rispetto ai 150.000 originariamente previsti).
- In tre importi annuali (uno pari a 50.000 euro, l'altro dopo 12 mesi dal primo versamento per un importo pari ad ulteriori 50.000 euro e il terzo dopo 24 mesi dal secondo importo per il residuo) se quanto spettante è superiore a 100.000 euro.

Resta ovviamente ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Economie Previste (milioni di euro):

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Minore Spesa per TFS al lordo di effetti fiscali</b>	<b>380</b>	<b>443</b>	<b>905</b>	<b>538</b>	<b>228</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>Minore Spesa per TFS al netto di effetti fiscali</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>715</b>	<b>425</b>	<b>180</b>	<b>65</b>	<b>0</b>

### **Contributo di Solidarietà**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è previsto dal DDL Stabilità un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro.

Si prevede inoltre esplicitamente che le somme trattenute restino acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie.

### **Esodati**

Con l'articolo 7 del DDL viene incrementata di 6.000 unità la platea di lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria salvaguardata con l'articolo 9 del DM 22 aprile 2013 dall'aumento dell'età pensionabile attuato dagli interventi Fornero del dicembre 2011. Si tratta sostanzialmente

di un ampliamento del contingente originario dovuto all'inclusione anche di quei soggetti che abbiano ripreso l'attività lavorativa prima del 4 dicembre 2011 (articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231).

### **Le proposte della UIL per modificare la Legge di Stabilità sui temi fiscali e previdenziali**

Dai dati evidenziati emerge chiaramente come nella Legge di Stabilità varata dal Consiglio dei Ministri si sia in realtà fatto solo finta di diminuire le tasse sul lavoro. Gli effetti dei provvedimenti varati sono, infatti, assolutamente trascurabili. Uno stanziamento – complessivamente di meno di 1,4 mld (tenendo in considerazione il taglio degli oneri detraibili) - che comporta un massimo risparmio di 152 euro nella classe di reddito complessivo da 15 a 20 mila, di 57 euro nella fascia di reddito 8/15 mila euro e di 35 euro in quella di 40/55 mila euro. Ai lavoratori dipendenti e ai pensionati - sui quali in questi anni si sono concentrate ripetute misure di aggravii fiscali e non solo (vedi d esempio il blocco dei rinnovi contrattuali a partire dal pubblico impiego e quello sulle indicizzazioni delle pensioni) - dovevano essere destinate ben altre risorse per poter dare un risultato tangibile di equità. Le già limitate risorse a disposizione sono peraltro sbilanciate a favore del sistema delle imprese mentre i provvedimenti emanati ora ed in passato per stimolare l'occupazione non sono mai stati verificati nella loro effettiva efficacia.

L'intervento che il Disegno di Legge Stabilità apporterebbe sul sistema delle agevolazioni fiscali, inoltre, riduce ulteriormente i già insignificanti effetti dei provvedimenti di riduzione delle tasse sul lavoro dipendente. I pensionati poi saranno particolarmente penalizzati per l'esclusione dagli effetti dell'aumento delle detrazioni e per la riduzione che invece sopporterebbero sugli oneri detraibili.

Inoltre i tagli verrebbero operati per l'ennesima volta in deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente, cosa gravissima che viola i principi di trasparenza ed i patti tra cittadino ed amministrazione fiscale e va nella direzione opposta di un rafforzamento dello Statuto come più volte richiesto dalla UIL. L'abolizione dell'Ufficio del Garante è pertanto un provvedimento profondamente sbagliato che rischia di depotenziare ulteriormente lo Statuto del Contribuente i cui principi vengono sistematicamente violati, anche con questa legge di stabilità. Per la UIL è invece fondamentale che trovi piena applicazione l'insieme dei principi che vi sono contenuti, poiché è anche attraverso di essi che passa l'affermazione dei principi costituzionali quali l'uguaglianza, la solidarietà e la partecipazione alla fiscalità in base alla propria capacità contributiva. Riteniamo quindi importante il ruolo del Garante ed il rilancio dello Statuto attraverso alcune modifiche concrete:

- elevare a rango costituzionale il principio di non retroattività e le altre disposizioni dello Statuto del contribuente che attengono a diritti considerati fondamentali e non derogabili.
- rivedere la normativa che disciplina il ruolo del Garante del contribuente, rafforzandolo e dando maggiore efficacia agli interventi proposti
- rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa del Ministero dell'Economia chiamato a vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto del Contribuente da parte degli uffici delle Agenzie fiscali;
- considerare il rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente in sede di valutazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti dall'amministrazione finanziaria, nonché nella definizione dei sistemi incentivanti.

Questa Legge di Stabilità è quindi assolutamente insufficiente ed inadeguata sia in termini di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da pensione che quanto ad efficacia per stimolare una ripresa dei consumi e della domanda interna. Il nostro giudizio è pertanto

totalmente negativo ed interverremo sul Parlamento affinché – nel corso dell’iter di approvazione – apporti sostanziali modifiche al testo elaborato dal Governo. In particolare è necessario un intervento di riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati per almeno dieci miliardi. Questa è la svolta di politica economica di cui c’è bisogno, decisiva come strumento fondamentale di sostegno alla crescita.

Queste risorse possono essere concretamente e realisticamente reperite seguendo tre strade:

1) tagliando di 3,3 miliardi la spesa pubblica improduttiva e gli sprechi della politica. Ciò può essere fatto attraverso l’introduzione dei costi standard in materia di acquisti di beni e servizi per le amministrazioni, la riduzione drastica del numero delle società pubbliche e la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione offrendo una risposta vera e concreta al tema del reperimento delle risorse. Bisogna anche portare avanti la riduzione del numero di componenti degli organi elettivi ed esecutivi, a tutti i livelli di governo, ed il completamento della riorganizzazione del numero di province e comuni. Riquilibrare la spesa pubblica, anche attraverso una vera riforma della Pubblica Amministrazione, significa inoltre non effettuare tagli generici ma mirati a ridurre sprechi ed inefficienze delle risorse pubbliche;

2) destinando 3,3 miliardi delle risorse recuperate dalla lotta all’evasione fiscale consapevole che su tali risorse non può esserci un problema di bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato visto che negli anni precedenti la lotta all’evasione ha portato nella casse dello Stato 12,7 miliardi nel 2011 e 12,5 miliardi nel 2012. Risultati sempre superiori agli obiettivi prefissati dalla stessa Agenzia delle Entrate che per il 2013 mira a recuperare almeno 10,2 miliardi di euro. I trend del recupero di questi anni dimostrano pertanto come quello dei 3,3 miliardi sia un obiettivo assolutamente realistico e pienamente raggiungibile;

3) riallocando 3,3 miliardi dei 253 miliardi di agevolazioni censite dalla Commissione Ceriani sulle 720 diverse voci dell’erosione fiscale. Di queste 720 - al netto di quelle classificate con i criteri: n.1 (misura che evita doppia imposizione), n.2 (misura che garantisce la compatibilità con l’ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali), n. 3 (misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale) - possono agevolmente essere individuate oltre 100 voci, per un mancato gettito totale superiore ai 6 miliardi di Euro, da riorganizzare e rimodulare trattandosi di misure non più attuali, stratificatesi nel tempo e per importi pro capite medi annui assolutamente trascurabili (anche inferiori ai 24 euro).

Si tratta di provvedimenti concreti e possibili. A dimostrazione di ciò potrebbe essere inserita una clausola di salvaguardia che preveda interventi finalizzati al riequilibrio dei conti nel caso in cui le risorse proposte non riuscissero ad essere reperite.

### ***Si continua a fare cassa con la previdenza***

Sul sistema previdenziale siamo di fronte all’ennesimo intervento orientato solo a fare cassa sui lavoratori e sui pensionati. Il meccanismo previsto per l’applicazione delle fasce di indicizzazione è particolarmente penalizzante rispetto al passato e produrrà un’erosione ulteriore delle pensioni, aggravando la perdita del potere d’acquisto già subita negli ultimi 15 anni su trattamenti, peraltro, mediamente bassi e spesso non rispondenti a quelle esigenze di adeguatezza e di sostenibilità sociale del sistema richiamate anche dalla Commissione Europea e dallo stesso Ministro del

Lavoro.

Deve invece essere pienamente recuperato il tasso di inflazione sui trattamenti pensionistici ripristinando completamente la situazione previgente l'entrata in vigore del DL n. 201/2011. Il blocco di questi anni ha infatti provocato per i pensionati perdite che vanno dai 300 agli oltre 700 euro nel biennio 2012-2013.

L'intervento sulla platea di lavoratori esodati è un passo ulteriore verso la soluzione del problema, fermo restando che per la UIL deve essere data una risposta definitiva assicurando copertura certa a tutte le fattispecie interessate.

Totalmente inaccettabile, invece, la disposizione sulla corresponsione dei trattamenti di fine servizio, poiché incide sulla retribuzione differita delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, ritardandone – anche in maniera significativa – l'erogazione e violando i patti che intercorrevano tra datore di lavoro pubblico e dipendenti.

Mancano completamente, invece, interventi mirati a ripristinare l'equità del sistema previdenziale e a correggerne le rigidità introdotte con i provvedimenti del dicembre 2011. Anche la riproposizione del contributo di solidarietà ha il chiaro intento di recuperare risorse, senza però che ne sia previsto l'utilizzo all'interno del sistema stesso per rivalutare i trattamenti.

La UIL chiede invece da tempo di riprendere il percorso di rivalutazione delle pensioni in essere di cui alla Legge n. 127/2007 - frutto del Protocollo Prodi - attraverso una valorizzazione degli anni di contribuzione effettivamente versata. Una scelta fortemente innovativa per il riconoscimento della quale la UIL ha portato avanti con decisione la trattativa con il Governo di allora.

A differenza di quanto fatto nel DDL Stabilità devono inoltre essere varate in tempi brevi misure volte alla riduzione della pressione fiscale sulle pensioni attraverso l'aumento delle detrazioni e l'equiparazione della *no tax area* dei pensionati a quella dei lavoratori dipendenti. E' lo stesso rapporto dell'OCSE, d'altra parte, a segnalare come in Italia il prelievo medio di tasse e contributi sulle pensioni sia al 24%, quasi il doppio rispetto alla media (12,7%).